



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 657 del 30/07/2019

Determina N. 308 del 30/07/2019

PROPOSTA N. 938 del 30/07/2019

OGGETTO: Ambiente - Servizio di trasferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, CER 20.01.08 - Affidamento e impegno di spesa

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Sindaco prot. n. 395 del 08/01/2019 è stato nominato il Responsabile dell'Area II[^] - Settore III^o "Lavori Pubblici – Ambiente ed Ecologia", incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- con Deliberazione del Commissario con poteri di Giunta Comunale n. 40 del 19/04/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

ATTESO che con l'art. 17, comma 8, della L.R. 36/2013 viene stabilito che *“Gli impianti di smaltimento e recupero la cui titolarità è diversa dagli enti locali non sono ricompresi nell'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani e restano inclusi nella regolazione pubblica del servizio. L'AGIR, su proposta del Direttore generale, individua detti impianti, regola i flussi verso gli stessi, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce la tariffa di conferimento ai sensi delle direttive regionali, tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti. All'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regulate e predeterminate e le disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nella programmazione. I gestori comunque prima di avvalersi dei suddetti impianti attivano le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, al fine di verificare sul mercato la possibilità di ulteriore conferimento delle tariffe”*.

RICORDATO inoltre che con il comma 9 del medesimo art. 17 viene stabilito che *“L'AGIR in caso di criticità riferite alla disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare a livello regionale le esigenze di conferimento di cui alla programmazione di settore vigente, può individuare gli impianti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento in relazione ai quali deve essere garantito ai gestori esistenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani l'accesso secondo le modalità indicate al comma 7”*.

CONSIDERATO che l'Assemblea dei Sindaci, con la contestuale sottoscrizione dell'Atto Costitutivo dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (AGIR), si è insediata a L'Aquila in data 31/05/2018, è stato dato avvio alla programmazione delle attività di cui alla L.R. 36/2013.

TENUTO CONTO che, tuttavia, il Consiglio Regionale [in occasione dell'approvazione a maggioranza il Documento di Economia e Finanza regionale 2019 - 2021, il Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 (Piano di Rientro), la Legge di Stabilità regionale 2019 e il Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021] ha inteso approvare una serie di norme che prorogano al 2019 diverse disposizioni legislative tra cui la proroga per concedere una deroga di ulteriori sei mesi dall'insediamento dell'AGIR, ai Comuni per l'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e il recepimento dello schema tipo di Regolamento Edilizio (RET) in base all'intesa della conferenza unificata.

ATTESO che, ad oggi, essendo intervenuta la piena operatività dell'AGIR, si è in attesa di ricevere informazioni da enti sovraordinati in merito al superamento di una fase fortemente critica relativa al trattamento/smaltimento dei CER 20.03.01 e 20.01.08.

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1, della L.R. 36/2013 che testualmente recita *“I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4”*,

RITENUTO opportuno, pertanto, di individuare per il periodo transitorio, nelle more della piena operatività della più volte citata Autorità, un impianto idoneo per il conferimento dei rifiuti di cui al CER 20.01.08;

CONSIDERATO altresì che l'art. 182 bis (principio di autosufficienza e tutela dell'ambiente) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce l'obbligo di:

- a. realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b. permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c. utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. - In applicazione all'art. 9 della L.R. 45/2007 *“Principio di tutela dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile derivante dall'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dall'applicazione delle misure di gestione ambientale stabilite dall'art. 281 del DPR 207/2010, il quale ribadisce che per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione può causare danni all'ambiente e che richiedono l'utilizzo di misure volte a proteggere l'ambiente, risulta necessario tenere conto di criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, alla diminuzione della produzione dei rifiuti, a favorire il risparmio energetico con riduzioni delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali;*

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra esposto, che ricorrono le condizioni tutte per affidare il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense alla TE.AM. S.p.A., gestore dell'impianto di trasferta, sito in località *“Carapollo”* del Comune di Teramo;

SENTITA la TE.AM. S.p.A., la quale si è resa disponibile a proseguire il servizio con un corrispettivo pari a 142,00 €/T, formalizzata con nota n. 6402 del 30/05/2019, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con il n. 7765;

VERIFICATO che dalla predetta offerta si può attestare la congruità dei prezzi ai sensi dell'art. 89, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che:

1. ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000: - con l'esecuzione del contratto si intende perseguire il fine del corretto conferimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati;
 - il contratto ha ad oggetto: *“Servizio per la trasferta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense”* provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Montorio al Vomano, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - il contratto verrà stipulato mediante accettazione del presente atto, anche a mezzo PEC, da parte della TEAM S.p.A.;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente Determinazione;
 - la scelta del contraente viene effettuata mediante quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. 45/2007 *“principio di tutela dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nell'applicazione delle misure di gestione ambientale stabilite dall'art. 281 del DPR 207/2010;*

- che a cura del Responsabile del Procedimento, sarà effettuata la pubblicazione sul sito internet del Comune del servizio affidato;
- 2. che, in relazione ai prezzi, gli stessi risultano convenienti;
- 3. che il controllo sullo svolgimento del servizio sarà effettuato in forma diretta dal personale del settore Lavori Pubblici, Ambiente ed Ecologia;
- 4. che è stato individuato nell'Ing. Caterina Mariani, Responsabile dell'Area LL.PP., il Responsabile del Procedimento;

VISTI:

- l'articolo 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere affidati servizi mediante cottimo fiduciario per ragioni di natura tecnica;
- l'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

ACCERTATO che il servizio di che trattasi non risulta reperibile tra i cataloghi presenti nella piattaforma Acquistinrete del MEF, sia tra le Convenzioni Consip attive sia nel mercato elettronico MEPA, per cui è possibile procedere mediante acquisizione in economia del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

ATTESO che il pagamento del servizio in oggetto sarà effettuato, a 60 gg. fine mese dalla data di acquisizione al protocollo della fattura, previa verifica, da parte del competente ufficio, della regolarità della prestazione fornita;

DATO ATTO altresì che:

- al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG: ZF5295F2AE), che sarà riportato in sede di liquidazione della prestazione, sulle fatture emesse dalla ditta esecutrice della fornitura e sul relativo mandato di pagamento;
- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del contraente;
- del visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che costituisce accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009;
- che all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- che per il conferimento del presente incarico sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 102 comma 3 del Titolo XI capo II del Regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazioni della Giunta n. 286 e n. 290, in data 30.12.2010 e successive modificazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
- l'art. 107 della legge 267/2000, che individua le competenze dei dirigenti;
- l'art. 57, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e successive modificazione ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 182 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "principio di prossimità";
- l'art. 9 della L.R. 45/2007 "principio di tutela dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nell'applicazione delle misure di gestione ambientale stabilite dall'art. 281 del DPR 207/2010;

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa e la narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 nel testo vigente;
2. **DI APPROVARE** l'offerta della TE.AM. S.p.A., n. 6402 del 30/05/2019, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con il n. 7765;
3. **DI FARE ASSUMERE** alla presente determinazione il valore di "determinazione a contrattare";
4. **DI AFFIDARE** alla TE.AM. S.p.A., gestore dell'impianto di trasferimento, sito in località "Carapollo" del Comune di Teramo, il "Servizio per la trasferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, CER 20.01.08", provenienti dalla raccolta differenziata "porta a porta" nel territorio comunale, fino al 31/12/2019 e comunque fino al raggiungimento dell'importo di € 39.900,00, IVA esclusa;
5. **DI DARE ATTO** che il Comune di Montorio al Vomano si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l'AGIR individuerà gli impianti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento in relazione ai quali sarà garantito l'accesso ai gestori esistenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
6. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 43.890,00, I.V.A compresa, è finanziata con mezzi del bilancio comunale con imputazione della spesa al Cap. 2611 del bilancio corrente esercizio – Anno 2019;
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto legalmente valido, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Caterina Mariani a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502217.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 938 del 30/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 30/07/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 938 del 30/07/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	2611	421	1	09	03	1	03	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	43.890,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 30/07/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1125

Il 30/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 657 del 30/07/2019 con oggetto:
Ambiente - Servizio di trasferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, CER 20.01.08 - Affidamento e impegno di spesa

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da COLLALTI PIETRO il 30/07/2019.